

TI_GERICHTE 14.2017.139 vom 11. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.139

FR: TI_GERICHTE 14.2017.139 du 11 janvier 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2017.139 del 11 gennaio 2018

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale. Alimenti. Deposito di garanzia non quantificato. Compensazione

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che l'accordo "provvisorio" raggiunto dalle parti il 22 febbraio 2016, con il quale il marito si è impegnato a versare alla moglie anticipatamente un contributo alimentare di fr. 4'300.– mensili dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione coniugale e "entro 10 giorni da quando ne avrà formulato richiesta, l'importo che alla stessa verrà richiesto quale deposito di garanzia nell'ambito della nuova locazione", è stato confermato come accordo cautelare all'udienza del 23 maggio 2016 e di conseguenza costituisce una decisione giudiziaria esecutiva in forza della quale il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso per l'intero importo posto in esecuzione, compreso il deposito di garanzia di fr. 4'000.– relativo all'appartamento preso in locazione dalla moglie dal 6 aprile 2016, di cui l'escusso del resto non contesta espressamente né l'importo né l'esigibilità. Il primo giudice ha d'altronde respinto l'eccezione di compensazione formulata da RE 1 con il credito da lui vantato contro la moglie per avere la stessa trattenuto per sé il prezzo di fr. 80'000.– ottenuto dalla vendita, nell'aprile del 2017, dell'automobile Bentley allora in suo possesso, ma a suo tempo da lui acquistata. Infatti, l'accordo provvisorio prevedeva che il provento della vendita della Bentley sarebbe stato depositato sul conto della patrocinatrice della moglie, avv. PA 2, poiché "in Pretura non si era ancora stabilito il destino dell'importo". E a mente del Pretore RE 1 non ha dimostrato con altri documenti che tale provento sia per certo un suo credito nei confronti della moglie.

E. 3.1

Nel reclamo RE 1 afferma che l'accordo provvisorio del 22 febbraio 2016 non risulta essere stato confermato dal verbale del 23 maggio 2016, il quale si limita a indicare che la procedura cautelare è da "ritenersi evasa". A mente del reclamante, d'altronde, l'accordo provvisorio non mette fine alla procedura e verte ad ogni modo su una tematica – alimenti per la figlia minorenni – che soggiace alla massima ufficiale e come tale non può essere oggetto di transazione giudiziaria, motivo per il quale l'accordo provvisorio non può essere considerato un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Senza contare che, per quanto riguarda l'importo rivendicato a titolo di deposito di garanzia, la prestazione non era determinabile al momento della firma dell'accordo e pertanto lo stesso non è al riguardo assimilabile a un titolo di rigetto. RE 1 asserisce poi di non aver richiesto la compensazione di un proprio credito, ma di aver eccepito il pagamento dell'importo richiesto, avendo di fatto lasciato a disposizione della moglie i fr. 80'000.– derivanti dalla vendita della Bentley

di sua proprietà. In sede d'interrogatorio penale – egli ricorda – la moglie ha infatti confermato di aver venduto la vettura a fr. 80'000.– e di aver utilizzato parte della somma a copertura delle spese non rifeuse da lui, motivo per il quale egli considera di aver già ottemperato all'obbligo di pagamento degli importi posti in esecuzione, che risulta perciò estinto.

E. 3.2

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia come secondo l'accordo provvisorio il marito fosse tenuto a corrisponderle senza limitazioni la somma necessaria al deposito di garanzia. Ora, essa osserva, l'importo di fr. 4'000.– posto in esecuzione è ben deducibile dagli atti e il marito in prima sede non ha contestato né l'importo né l'esigibilità di detto credito, per cui le sue eccezioni al riguardo sono tardive.

E. 4

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 4.1

G iusta l'art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l'accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d'udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 22 febbraio 2016, debitamente verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, da valere quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per le mensilità di fr. 4'300.– convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie (doc. A, dispositivo n. 7). Il fatto che l'accordo sia qualificato come "provvisorio" non osta al suo carattere esecutivo, i contributi essendo esigibili, secondo la stessa volontà delle parti, non appena la moglie si fosse trasferita nella propria (nuova) abitazione, ponendo così fine alla procedura cautelare in merito all'assetto provvisorio. Incombeva semmai al marito di dimostrare che tale assetto non era stato confermato al termine dell'istruttoria cautelare o che il contributo era poi stato soppresso (art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_487/2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.2 e 5P.514/2006 del 13 aprile 2007 consid. 3.1; Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition (2017), n. 52 ad art. 80 LEF e i rinvii). Ora egli non ha allegato né provato nulla di simile. Al contrario, si evince dal verbale dell'udienza del 23 maggio 2016 (doc. C pag. 7) che dopo il contraddittorio la procedura cautelare è stata chiusa senza modifica di quanto stabilito nell'accordo provvisorio. E contrariamente a quanto pretende il reclamante in modo temerario, il contributo di fr. 4'300.– mensili è stato stabilito a favore non della figlia _____ (doc. A, disp. n. 8) bensì della moglie (disp. n. 7), sicché non sottostà al principio di non vincolatività delle conclusioni delle parti applicabile nei procedimenti del diritto di famiglia per quanto attiene agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3 CPC), per tacere del fatto che il Pretore ha comunque implicitamente omologato la convenzione. Al limite del pretesto, le censure vanno recisamente respinte.

E. 4.2

Relativamente alla pretesa di rimborso della somma di fr. 4'000.– depositata in garanzia dalla moglie in base al contratto di locazione del 7 aprile 2016, l'accordo provvisorio del 22

febbraio 2016 fissa solo l'obbligo di principio del marito senza specificarne l'importo preciso (doc. A, disp. n. 3). Vero è che il giudice del rigetto, onde determinare il senso del dispositivo della decisione invocata quale titolo di rigetto, può anche prendere in considerazione altri documenti, nella misura in cui il giudizio vi rinvia (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1, 135 III 319 consid. 2.3), in particolare per quanto concerne la quantificazione della somma dovuta (DTF 135 III 319 consid. 2.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 3 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LEF). Sennonché nella fattispecie la transazione non rinvia esplicitamente alla clausola relativa al deposito di garanzia contenuta nel (nuovo) contratto di locazione, e non poteva rinviarvi siccome il contratto è stato concluso successivamente il

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% su fr. 4'300.– dal 6 febbraio 2017, su fr. 4'300.– dal 6 marzo 2017 e su fr. 4'300.– dal 6 aprile 2017. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico di CO 1 in ragione di 1 / 4 e per i restanti 3 / 4 a carico di RE 1, che le rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3 / 4 e per il restante 1 / 4 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 300.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.